ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI VENEZIA
0001339
DATA PROTOCOLLO 02-04-2009 | CATEGORIA 0101 | E

FNOMCEO 01/04/09
RGP.0003699 2009
Cl. 20.01/13

FNOMCEO

Dr. M. Poladas

Sig.ra L. Catarmangeli

Ai Presidenti
Commissioni Iscritti Albo Odontoiatri
e-mail

OGGETTO :
Favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra.

Cari Colleghi,

ancora una volta pervengono notizie di stampa particolarmente preoccupanti in quanto riguardano comportamenti illeciti tenuti da odontoiatri , allo scopo di favorire l'esercizio abusivo della professione (cd prestanomismo).

In questo delicato campo dobbiamo essere assolutamente vigilanti ed intervenire (come del resto so che tutti i Presidenti stanno facendo) per reprimere tali comportamenti, attraverso l'attivazione delle procedure disciplinari e l'irrogazione - una volta dimostrata la colpevolezza – delle necessarie sanzioni ordinistiche.

Voglio ricordare che l'art. 8, della legge 175/92 prevede che : "Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno"

L'art. 67 del Codice di Deontologia medica prevede, inoltre, che : "E' vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o favorire, anche fungendo da prestanome, chi eserciti abusivamente la professione.

Il Medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento dell'abusivismo, è obbligato a farne denuncia all'Ordine territorialmente competente".

La Commissione Centrale Esercenti le Professioni sanitarie ha recentemente, chiaramente indicato la necessità di applicare la pena superiore prevista dalla legge 175/92 laddove venga dimostrato il dolo specifico del professionista.

Va invece applicata la norma deontologica della sospensione da uno a sei mesi laddove tale dolo non venga dimostrato (ad esempio : omessa vigilanza), mettendo in pratica quanto previsto dal già citato articolo del Codice.

Dobbiamo, ancora una volta, dimostrare di essere tutori della salute pubblica e non, come troppe volte ci viene stucchevolmente rinfacciato, di essere difensori di interessi corporativi.

Conto, come sempre, su Voi tutti.

Cari saluti

- Giuseppe Renzo -

FNOMCeO ARCHIVIO